

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BORGHI DEI TESORI"

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata "Borghi dei Tesori". Sono soci fondatori la Fondazione Le Vie dei Tesori e l'Associazione Amici delle Vie dei Tesori.

L'Associazione ha sede in Palermo in via Duca della Verdura n. 32. Il trasferimento della sede potrà essere deliberato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modificazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione "Borghi dei Tesori" è apolitica, non ha finalità di lucro e si propone i seguenti obiettivi-vi:

- la promozione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico, enogastronomico dei borghi italiani favorendo percorsi di riappropriazione dal basso da parte degli abitanti, con riferimento sia al patrimonio materiale che immateriale;
- la promozione dei territori e delle comunità, in particolare rispetto ai temi della digitalizzazione, della rigenerazione urbana, della sostenibilità, della green economy, del contrasto allo spopolamento e all'incentivazione di politiche di attrattività;
- la progettazione di interventi in questi ambiti attraverso la partecipazione a bandi, avvisi, premi e opportunità promossi da organismi pubblici e privati locali, regionali, nazionali, europei;
- la diffusione di nuovo turismo culturale ed esperienziale,

basata sulla scoperta del patrimonio materiale e immateriale;

- la pianificazione e la realizzazione di attività di studio o di ricerca in questi ambiti;
- la promozione di modelli di "città-comunità" attraverso alleanze tra istituzioni pubbliche e soggetti privati nel segno della valorizzazione del territorio.

Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Associazione Borghi dei Tesori potrà prevedere la collaborazione con Università, Enti pubblici, istituzioni locali, associazioni di categoria, enti rappresentativi di interessi collegati al settore culturale, mass-media, scuola, professionisti ed esperti.

A tal fine, l'Associazione è orientata a:

- Attività culturali (eventi, rassegne, incontri);
- Attività editoriali (pubblicazione di siti internet, di studi, di ricerche, di bollettini, di atti di convegni);
- Attività commerciali coerenti agli scopi associativi;
- Organizzazione di scambi interculturali;
- Pianificazione di strumenti e proposte per le strategie da perseguire sia nella programmazione sia nelle politiche culturali e turistiche;
- Partecipazione a manifestazioni, concorsi o altre attività connesse sia in ambito nazionale sia internazionale;

ARTICOLO 3 - I SOCI

I Soci dell'Associazione sono divisi in due categorie:

- Soci fondatori
- Soci aderenti

Sono Soci fondatori la Fondazione Le Vie dei Tesori e l'Associazione Amici delle Vie dei Tesori.

Sono Soci aderenti i Comuni che rispondono ai criteri del

disciplinare dell'Associazione che abbiano manifestato la loro volontà di aderire previa deliberazione della Giunta comunale o atto equiparabile dal quale si evinca la legittimazione amministrativa a partecipare all'Associazione e l'adesione agli obiettivi dalla stessa proposti. Sono aderenti altresì enti pubblici e privati che possono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale. Le domande di adesione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente nella sede sociale o in streaming. Per eventi particolari e per questioni di convenienza possono essere convocati anche in sedi diverse da quella sociale.

ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori e aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente;

si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e tutte le volte in cui ciò è richiesto da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, a norma del Codice Civile.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, diretta a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà descrivere l'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola

con il pagamento della quota annua all'Associazione. Hanno diritto di voto i Soci fondatori e i Soci aderenti. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alle responsabilità dei consiglieri. Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in mancanza, dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle riunioni e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Nelle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art 21 c.c..

L'assemblea dei Soci delibera per:

- Approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- Nominare il revisore unico ovvero un solo componente del Collegio Sindacale.
- Approvare il programma annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Avanzare al Consiglio Direttivo proposte funzionali alla redazione del programma annuale delle attività ovvero fornire al consiglio le direttive necessarie per il raggiungimento dello scopo associativo.
- Modificare lo Statuto ovvero deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In quest'ultima ipotesi le deliberazioni potranno ritenersi valide

solo se approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei soggetti presenti.

Il verbale di ogni assemblea viene conservato agli atti e comunicato a tutti i soci via PEC.

Ogni Socio fondatore ovvero aderente ha diritto a un voto. I Comuni sono rappresentati dal Sindaco in carica o da persona da lui designata con atto amministrativo ovvero atto equiparabile. Gli enti privati sono rappresentati dai legali rappresentanti o da persone da loro delegate.

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri. Dura in carica 4 (quattro) anni con possibilità di rinnovo delle cariche e viene eletto come segue:

- 2/5 (o 3/7) componenti indicati dal socio fondatore

Fondazione Le Vie dei Tesori;

- 1/5 (1/7) componenti indicati dal socio fondatore
Associazione Amici delle Vie dei Tesori;

- 2/5 (o 3/7) componenti eletti dall'assemblea in
rappresentanza dei soci aderenti.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei componenti il
Presidente che assume, altresì, la carica di Presidente
dell'Associazione, cui vanno attribuiti i poteri di cui al
successivo punto 7.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei componenti il
Vice Presidente.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo,
viene cooptato il primo dei non eletti nel caso di soci aderenti;
oppure nel caso di soci fondatori si procederà a nuova nomina.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se
convocati dal Presidente, senza diritto di voto, il Coordinatore
del Comitato Scientifico, il Segretario Generale e il revisore
unico.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina il Segretario Generale dell'Associazione.
- Nomina il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore.
- Nomina il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.
- Nomina il Tesoriere.
- Delibera sull'ammissione di nuovi soci aderenti.
- Stabilisce gli indirizzi generali e la politica di bilancio e
assicura il regolare andamento della gestione dell'Associazione.
- Propone all'assemblea il programma annuale delle attività, il
Bilancio di Previsione da approvare entro il 31 gennaio di ogni
anno.

- Propone all'assemblea il Bilancio Consuntivo entro 30 giorni prima del termine previsto per l'approvazione dei soci, approvazione che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno solare o al massimo, per particolari circostanze, entro 180 giorni dalla chiusura dell'anno solare.
 - Ha il compito di stimolare e promuovere tutte le iniziative per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali.
 - Vigila sul rispetto del disciplinare da parte dei Soci e detta gli indirizzi per aggiornarlo e/o modificarlo.
 - Può proporre all'assemblea, annualmente, una quota aggiuntiva alle quote sociali, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell'Associazione.
 - Tenta la risoluzione, in via preliminare, delle eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi dell'Associazione e/o gli associati.
 - Sono di spettanza del Consiglio Direttivo, inoltre, tutte le competenze non specificamente attribuite dal presente Statuto all'assemblea o al Presidente, essendo lo stesso investito del potere di coordinare le iniziative da assumere e stabilire i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'Associazione.
- Inoltre, verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione e il rispetto del disciplinare, nonché l'eventuale esclusione di quei Comuni soci che non soddisfano o non soddisfano più i criteri stabiliti nel disciplinare. L'eventuale esclusione deve comunque essere sottoposta all'assemblea per la deliberazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia

fatta richiesta dal Presidente o da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare delle eventuali quote sociali.

- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti.

- Il Consiglio potrà conferire eventuali procure e/o deleghe anche a terzi per il compimento di singoli atti.

ARTICOLO 7- IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, dura in carica 4 (quattro) anni con possibilità di rinnovo.

Promuove l'attività dell'Associazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede tutte le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Intrattiene le relazioni con le Associazioni, con gli enti morali e culturali e in generale con tutti coloro - comprese le organizzazioni imprenditoriali ed economiche - che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Promuove azioni di concertazione con le organizzazioni economiche, gli Enti Locali, le Regioni, le istituzioni dello Stato e della U.E., per portare avanti la mission dell'Associazione.

Coordina le attività di relazioni istituzionali e organizza

attività idonee alle realizzazioni di guide, pubblicazioni, eventi e della comunicazione esterna.

In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo espressione della volontà assembleare.

L'incarico del Presidente e del Vice Presidente è gratuito.

ARTICOLO 8 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, che può anche non essere socio, è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti e deve possedere comprovate capacità tecniche e morali.

Dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile. Svolge funzioni di responsabile organizzativo e delle relazioni di supporto del Consiglio Direttivo e del Presidente, cura l'attuazione e realizzazione dei piani e dei programmi decisi dai due organi.

Intrattiene relazioni con i partner scelti dal Consiglio Direttivo al fine dello sviluppo e la realizzazione delle iniziative promosse in favore e su richiesta dell'Associazione e dei Comuni Soci.

Su delega del Presidente può rappresentare l'Associazione in manifestazioni pubbliche.

Svolge funzioni di collegamento tra gli organi dell'Associazione e i Comuni associati.

Coordina ed è responsabile della struttura tecnico-amministrativa.

Al Segretario Generale non socio compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il Segretario Generale - nel caso in cui non ci sia la figura di

tesoriere - cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ha la delega per le operazioni finanziarie e collabora alla predisposizione della proposta dei bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio Direttivo deve elaborare e portare all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

ARTICOLO 9 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 3 a 7 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità di rilievo nel campo delle politiche di sviluppo delle aree interne, di rigenerazione urbana, di promozione territoriale, di marketing turistico, più il Presidente dell'Associazione. Dura in carica 4 (quattro) anni, con possibilità di rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali e della politica di bilancio definiti dal Consiglio Direttivo e votati dall'assemblea, ha il compito di promuovere studi, ricerche, analisi funzionali all'oggetto dell'Associazione, con l'eventuale coinvolgimento di istituzioni di studio e di ricerca.

Il Comitato Scientifico inoltre, in accordo con il Presidente, partecipa alle attività idonee alla realizzazione di guide, pubblicazioni, eventi funzionali alla promozione dell'Associazione, garantendone il rilievo culturale e scientifico.

Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza su proposta del Presidente dell'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico, escluso il Presidente dell'Associazione, possono avere un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a eventuali attività approvate

preliminarmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - IL TESORIERE

Il Tesoriere può essere nominato per 4 (quattro) anni dal Consiglio Direttivo, può anche non essere socio. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, può essere delegato per le operazioni finanziarie e collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

Al Tesoriere non socio compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione. Dura in carica 4 anni con possibilità di rinnovo. I suoi compiti, su decisione del Consiglio Direttivo, possono essere svolti dal Segretario Generale

ARTICOLO 11 - IL REVISORE UNICO - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore Unico (ovvero il Collegio dei Revisori) è nominato, nei casi imposti dalla legge, dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e dura in carica quattro anni dalla data di nomina e può essere rinnovato per ulteriori quattro anni. Deve essere iscritto nel registro istituito al Ministero della Giustizia; è rieleggibile ed è scelto fra persone estranee all'Associazione. Il compenso del Revisore Unico (ovvero il Collegio dei Revisori) è determinato dall'assemblea dei Soci all'atto della nomina, relativamente al periodo della durata del suo ufficio. Il Revisore Unico (ovvero il Collegio dei Revisori) può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei Soci. Il Revisore Unico (ovvero il Collegio dei Revisori) ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza periodica di cassa e di

predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo e al bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Il Revisore Unico (ovvero il Collegio dei Revisori) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se invitato dal Presidente.

ARTICOLO 12 - QUOTE E FINANZIAMENTI

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, mai con finalità di lucro e in linea con le disposizioni del DM 200/2012 e segg., comunque sempre finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Tutti i soci hanno l'obbligo di versare all'Associazione una quota associativa annuale il cui importo è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo scaglioni riferiti al numero di abitanti del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente: I fascia sino a 3000 abitanti, II fascia da 3001 a 7000 abitanti; da 7001 a 12000 abitanti ovvero a seconda del soggetto pubblico o privato che assume la qualifica di socio aderente secondo la previsione dell'art. 3 comma III.

La Fondazione Le Vie dei Tesori e l'Associazione Amici delle Vie dei Tesori versano rispettivamente per l'anno di costituzione 1000 euro, e per i seguenti anni 500 euro.

Limitatamente all'anno di costituzione, i soci aderenti verseranno 500 euro, senza riferimento alcuno a dati demografici e al mese di adesione all'Associazione.

Le quote dovranno essere versate dai soci fondatori all'atto della costituzione e, negli anni successivi, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per i soci aderenti le quote di ammissione dovranno essere versate non oltre 60 giorni dalla data di formalizzazione dell'ammissione

all'Associazione. Il Comune che viene ammesso a far parte dell'Associazione entro il 30 agosto, versa l'intera quota associativa spettante per l'anno in corso; dopo tale data versa nella misura dei dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell'anno. Le quote possono essere modificate in fase di approvazione del bilancio di previsione su proposta del Consiglio Direttivo.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'Associazione può, altresì, ricevere per le proprie attività donazioni, erogazioni, contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati.

Il mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell'anno consente di escludere il socio dalle deliberazioni assembleari.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA ARBITRALE

I soci, aderendo all'Associazione, si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria la risoluzione di eventuali controversie insorte o insorgenti con gli organi dell'Associazione o tra di loro, ma a deferire al Collegio Arbitrale, composto da tre membri, uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno dalla controparte e il Presidente del Collegio di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori.

Il Collegio decide previa audizione degli interessati, in qualità

di arbitro pro bono et equo, con giudizio inappellabile e senza formalità di sorta.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE E RECESSO

I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'art. 13, vengono proposti per l'esclusione alla prima assemblea utile con provvedimento del Consiglio Direttivo, e comunque esclusi dalle iniziative dell'Associazione fino a regolarizzazione dei pagamenti stessi. La decadenza è deliberata dall'assemblea dei Soci.

I Soci possono altresì essere esclusi dall'Associazione per gravi motivi e in particolare per la perdita dei requisiti di cui all'art.2, del disciplinare, sempre su proposta del Consiglio Direttivo e con provvedimento dell'assemblea dei Soci.

I Soci possono recedere dall'Associazione esprimendo tale volontà attraverso delibera della Giunta Comunale. Il recesso deve essere adottato dalla Giunta Comunale entro il 30 settembre e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.

ARTICOLO 15- LIBRI CONTABILI - BILANCIO - AVANZI GESTIONE

Indipendentemente dalle norme fiscali e di altra natura, il Consiglio Direttivo controlla la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Libro dei Soci
- b) Libro dell'adunanza e dell'assemblea dei Soci
- c) Libro dell'adunanza e dell'assemblea del Consiglio Direttivo

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e

quello consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di gennaio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea secondo quanto disposto dal precedente articolo 6. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio deve essere predisposto secondo le disposizioni previste per gli enti del cd. Terzo settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

È obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

L'Associazione dovrà dare evidenza, attraverso qualsiasi mezzo che riterrà opportuno e comunque secondo legge, di eventuali contributi pubblici ricevuti.

ARTICOLO 16 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione su richiesta di due terzi degli associati o di due terzi del Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi degli associati è deliberato dall'assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori così come previsto dal c.c.. L'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe ai sensi del presente Statuto e delle disposizioni del c.c. o, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza nell'assemblea dei Soci di almeno i tre/quarti degli associati e il voto favorevole del 2/3 dei Soci presenti.

ARTICOLO 19 - DEROGHE

Per quanto non previsto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal codice civile e da ogni altra normativa in materia di diritto associativo.